COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 40 del 29/07/2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022 - DA ULTIMO APPROVATA CON DGC N. 3/2022 - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **20:00**, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali del Comune di Montefiorino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/7/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
PALADINI MAURIZIO	SINDACO	X
RUGGI LUCIANO	VICE SINDACO e ASSESSORE	X
PRATI MARCO	ASSESSORE	X

Presenti: 3 Assenti: 0

Assiste il Segretario Carletta Esther Melania, incaricata della redazione del presente verbale.
In qualità di Sindaco, il Sig. Maurizio Paladini assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

N. 40 del 29/07/2022

Oggetto: INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022 - DA ULTIMO APPROVATA CON DGC N. 3/2022 - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta del Comune di Montefiorino n. 3/2022 con la quale si è verificato, per l'anno 2022, l'assenza di eventuali eccedenze o esuberi di personale dipendente dell'Ente nonché approvato la programmazione 2021/2023b dell'Ente;

VISTO l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:
"2*. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati , considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (…omissis…)";*

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

VISTA la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art.33 comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

VISTI i valori soglia indicati dal DPCM 17/03/2020;

RICHIAMATA le attuali deliberazioni delle corte dei conti controllo regionali formatasi in materia ovvero:

1) deliberazione della Corte dei Conti Sezione della Toscana N. 61/2020;
2) deliberazione sezione regionale di controllo per la Campania n. 111/2020/PAR8
3) deliberazione sezione regionale di controllo per la Campania n. 97/2020/PAR9
4) deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo per la Lombardia n. 74/20/PAR
5) deliberazione Corte dei Conti Emilia Romagna n. 55/2020;

DATO ATTO CHE il Comune di Montefiorino fa parte dell' Unione Comuni Distretto Ceramico a cui ha conferito diverse funzioni;

RICHIAMATA:
- l'attuale disciplina in materia di spesa personale delle Unione dei Comuni tra cui l'art 32 del D.Lgs 267/2000;
- la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 4/2021 che stabilisce: *"(…) L'art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni.*
2. le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.
3. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG" ed i Comuni che partecipano a tali forme di gestione sovraccomunale nel calcolare il proprio rapporto tra spesa personale ed entrate correnti dovranno far riferimento al generale criterio del c.d. "ribaltamento" ovvero "*imputando a ciascuno dei comuni che partecipa*" all'Unione *"(…) la quota parte della spesa di personale e delle entrate correnti dell'Unione allo stesso riferibili";*

VERIFICATO CHE:
- ad oggi la circolare del MEF non fornisce puntuali indicazioni su come calcolare la spesa personale delle Unioni rispetto ai comuni ad essa aderenti;

- alla luce di quanto statuito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 4/2021 nel calcolo del rapporto tra spesa personale/entrate correnti dell'Ente si debbono includere le spese di personale afferibili alle convenzioni sottoscritte tra l'Unione ed i Comuni ad essa aderenti;

DATO ATTO CHE all'interno sia del macroaggregato delle spese di personale sia delle entrate correnti dell'Ente sono ricomprese rispettivamente le quote parte delle spese/entrate di competenza del Comune all'interno dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (dati rendiconto 2021). A tal proposito si precisa che ai fini della determinazione del rapporto spese di personale/entrate correnti dell'Ente:

a) le entrate del Comune di Montefiorino sono state preventivamente nettizzate dai rimborsi (entrate) dell'Unione in materia di spesa personale a favore del Comune stesso;
b) il riparto delle entrate e delle spese dell'Unione tra i Comuni di Palagano, Frassinoro e Montefiorino ricomprende solo la spesa facente capo all'ex Unione "Valli Dolo Dragone Secchia" (le restanti spese ed entrate in capo all'Unione dei Comuni del Distretto ceramico sono state ripartite tra i Comuni di Formigine, Fiorano Modenese, Maranello e Sassuolo);
c) le entrate e spese dell'Unione (quantificate secondo il punto precedente) sono state ripartite tra i Comuni di Palagano, Frassinoro e Montefiorino sulla base della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento;

RITENUTO altresì necessario - alla luce della convenzione per gestione Servizio Segreteria in essere tra il Comune di Montefiorino ed i Comune di Palagano e Frassinoro e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 15 ottobre 2020[1] in merito alla corretta imputazione delle spese per le segreterie convenzionate - inserire tra la spesa personale del Comune di Montefiorino la quota parte che l'ente sostiene per la spesa del servizio segreteria generale gestito in convenzione con i Comuni di Palagano e Frassinoro;

VERIFICATO CHE il Comune di Montefiorino è collocato , ai sensi dell'art.4 comma 1 del citato decreto nella fascia dei Comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e 2.999 abitanti, per i quali il valore soglia di virtuosità del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti è pari al 27.60%

DATO ATTO CHE la spesa di personale di riferimento alla data di approvazione del piano dei fabbisogni 2020/2022 – ex delibera Corte dei Conti Emilia Romagna n. 55/2020 - si riferisce all'ultimo rendiconto approvato ovvero al rendiconto per l'anno 2021;

ATTESO pertanto che il rapporto tra spese di personale con riferimento al rendiconto 2021 e media delle entrate correnti relativamente agli anni 2019-2020-2021 è pari a 27,87% come risulta dalla tabella seguente:

CALCOLO DELLA PROPRIA PERCENTUALE	
	PTFP 22/23/24
	Rendiconto 2021
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)	655.440,30

[1] *Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,* ***ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico*** *e,* ***per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi*** *effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa*

Denominatore (MEDIA ENTRATE)	2.351.730,80
Percentuale	27,87%

RITENUTO pertanto **CHE** in base alla suddetta percentuale pari a 27,87% il Comune di Montefiorino rientra nella fattispecie in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, e pertanto non può incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

VISTO il parere della Corte dei Conti Veneto n. 15/2021 la quale, in linea con l'attuale giurisprudenza afferma *"(…) un ente "intermedio" – ovvero il cui rapporto, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, fra spese di personale (come da ultimo rendiconto) e la media delle entrate correnti nel triennio al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia pari a una percentuale compresa fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020 attuativo dello stesso D.L. n. 34/2019 – potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente anche coprendo il turn over al 100% e cumulando i resti assunzionali a condizione che:*
- non sia superato il valore soglia determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto approvato
- l'ente, mediante i propri strumenti di programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell'onere conseguente alla provvista di personale in un'ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica. (…)"

DATO ATTO CHE, alla luce di quanto sopra, nel corso del 2022 il comune di Montefiorino non può superare il rapporto di spesa personale entrate correnti di cui all'ultimo rendiconto approvato – ANNO 2021 - ovvero: 28,72%. Di seguito il dettaglio:

Rapporto spese personale/entrate correnti (Rendiconto 2021)	**2021**
Spese di personale	655.440,30
Entrate Correnti	2.345.895,73
FCDE	63.948,00
Percentuale obiettivo	28,72%

VISTE le dimissioni intervenute nel corso del 2022 dei signori:
- F. G. dal 16/01/2022 – profilo: "Collaboratore Autista" Cat B3;
- P. T. dal 28/02/2022 – profilo: "Collaboratore Conduttore Macchine complesse" Cat B3;

DATO ATTO CHE le cessazioni di cui sopra liberano – in ragione di anno – € 59.136,00 (€ 29.568,00 x 2) compreso IRAP di spesa personale;

CONSIDERATO CHE il Comune di Montefiorino, alla luce della cessazione di cui sopra, ha l'esigenza di coprire mediante procedura concorsuale dall'esterno - a far data dal 01/09/2022 – a. un posto di Collaboratore Conduttore Macchine complesse Cat B3 (spesa assunzionale utilizzata a regime per l'assunzione in questione € 29.568,00 e di euro 9.856,00 per l'anno 2022);
b. un posto di Collaboratore Autista Cat B1 (spesa assunzionale utilizzata a regime per l'assunzione in questione € 28.061,51 e di euro 9.354,00 per l'anno 2022);

DATO ATTO altresì **CHE** alla luce di quanto sopra evidenziato il Comune di Montefiorino, attraverso le sostituzioni delle unità di personale cessate e senza procedere ad espansione della spesa personale – per il 2022, 2023 e 2024 garantisce un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti inferiore a quello del 2021 ovvero:

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese di personale	655.440,30	716.890,21	704.109,21	705.634,21
Entrate correnti	2.345.895,73	2.671.167,42	2.626.803,42	2.619.063,42
FCDE	63.948,00	66.780,00	66.882,00	66.882,00
Rapporto spesa personale/entrate correnti	28,72%	27,53%	27,51%	27,65%

RICORDATO altresì **CHE** nella realizzazione della programmazione assunzionale 2022/2024 come integrata con il presente atto quest'Amministrazione intende avvalersi della possibilità di cui all'art 3, comma 8, della Legge 56/2019 ovvero: "(…) al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001(…)";
DATO ATTO che la presente programmazione non modifica la programmazione in materia di lavoro flessibile dell'Ente per cui si rimanda a quanto disposto ex DGC n. 3/2022

DATO ATTO CHE la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto per la rideterminazione, anche parziale della dotazione organica. La sua adozione e la connessa rideterminazione della dotazione organica sono approvati dalla Giunta, di norma, con la medesima deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 89, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000 in forza del quale: *"Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti (…) l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie: (…) e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva (…)";*

PRESO ATTO CHE la vigente dotazione organica è confermata in quella di cui alle proprie precedenti deliberazioni e ritenuto, con la presente di integrarla con l'istituzione /trasformazione dei posti necessari a dare attuazione al presente piano occupazionale appena definito. Di seguito dettaglio della nuova dotazione organica:

CATEGORIE E POSIZIONI GIURIDICHE	DOTAZIONE ORGANICA EX VIGENTI PROGRAMMAZIONI ASSUNZIONALI	POSTI DOTAZIONALI COPERTI	POSTI VACANTI DA COPRIRE
D	5	5	0
C	4	4	0
B3	4	2	1
B1	1	1	1

A	1	1	0
TOTALE	**15**	**13**	**2**

DATO ATTO CHE la dotazione organica così determinata risulta conforme alle esigenze funzionali, organizzative, gestionali ed erogative di questa Amministrazione come confermato dai dirigenti e Responsabili, ciascuno per la propria struttura;

VISTE le esigenze assunzionali dell'Ente sopra dettagliate;

DATO ATTO CHE il Comune di Montefiorino non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

1. ha effettuato, con la DGC n. 3/2022 la ricognizione delle eccedenze di personale ANNO 2022;
2. è attualmente in regola con gli obblighi di legge in merito alle assunzioni obbligatorie di categorie protette (art. 7, comma 6, del D.L. 31/8/2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30/12/2013, n. 125);
3. il bilancio 2021/2023 ha rispettato il principio del pareggio di bilancio ovvero il bilancio presenta un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ed il bilancio 2022/2024 rispetta il principio del pareggio di bilancio ovvero il bilancio presenta un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
4. sono stati inviate al MEF Dipartimento del Tesoro le informazioni relative alle partecipazioni e ai rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo di società ed enti al 31/12/2020;
5. ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato nonchè i termini per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);
6. nell'anno 2021, come risulta dal rendiconto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2022, l'ente ha conseguito il saldo non negativo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017 (n. 232 del 11/12/2016) e pertanto, nell'anno 2022 non si applicherà la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui al comma 475, lett.e, dell'art. 1 della medesima legge, prevista per l'anno successivo quello dell'inadempienza
7. questa Amministrazione non versa in situazione strutturalmente deficitaria così come definita dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000;
8. ha certificato i crediti commerciali delle fatture, dei pagamenti e del debito al 31/12/2021 ai sensi della vigente normativa;
9. questa Amministrazione, nell'anno 2021, ha rispettato l'obbligo posto dall'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, di progressiva riduzione (fino al 2013) o di contenimento (dal 2014) della spesa di personale, composta e calcolata nei modi indicati dall'art. 557-bis della medesima legge 27/12/2006, n. 296 e dalla circolare MEF n. 9/2006 (nonché nelle delibere della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 9/2010/AUT/INPR del 16/4/2010 e n. 15 del 30/6/2010) e, pertanto, non vige il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui all'art. 76, comma 4, della legge 6/8/2008, n. 133, di conversione del D.L. 25/6/2008, n. 112;
10. ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2022/2024 con deliberazione n. 69/2021;
11. ha approvato il Piano della Performance 2022/2024 con deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2022 parte integrante del PEG dell'Ente. In particolare nello stesso sono riportati di obiettivi performance 2022 dell'Ente di ciascun Settore;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 28/2010 n. 78 come modificato 16 del D.L. 146/2016;

visto altresì l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448 nonché l'art. 10 bis del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in legge N. 114/2014 in forza del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'art. 3 del D.L. stesso da parte degli Enti Locali viene certificato dai revisori dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente;
preso atto che la programmazione che si propone di approvare rispetta l'obiettivo del contenimento delle spese di personale imposta dall'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 5 bis dell'art. 3 dl 90/2014;
considerato che sulla proposta di programmazione - ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (finanziaria 2002) - l'Organo di Revisione si è espresso con proprio parere favorevole come da verbale conservato agli atti del servizio finanziario;

ACQUISITI, ex art. 49 D.Lgs 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore "Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane" dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e dal Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Montefiorino in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione – pareri allegati quale parte integrante e sostanziale;

per le motivazioni tutte di cui in narrativa;

All'unanimità dei voti favorevoli resi mediante dichiarazione individuale;

DELIBERA

1. di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la programmazione assunzionale del triennio 2022/2024 come indicata e motivata nelle premesse;

2. di approvare, per le motivazioni sopra riportate, la dotazione organica dell'Ente del triennio 2022/2024 come da prospetto sotto riportato:

CATEGORIE E POSIZIONI GIURIDICHE	DOTAZIONE ORGANICA EX VIGENTI PROGRAMMAZIONI ASSUNZIONALI	POSTI DOTAZIONALI COPERTI	POSTI VACANTI DA COPRIRE
D	5	5	0
C	4	4	0
B3	4	2	1
B1	1	1	1
A	1	1	0
TOTALE	**15**	**13**	**2**

3. di precisare che la presente programmazione sostituisce le programmazioni assunzionali precedentemente approvate dall'Ente;
4. di dare atto che si procederà all'attuazione delle singole previsioni del presente piano previa verifica del rispetto di tutti i vincoli stabiliti dalle varie norme limitative al tempo vigenti e della copertura finanziaria nel Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
5. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento costituisce integrazione ed aggiornamento del piano allegato al documento di Unico di Programmazione 2022-2024;
6. di rinviare a successivo atto ogni necessaria valutazione sul futuro assetto organizzativo dell'Ente, ricordando che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificato in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare e/o alla diversa normativa nel frattempo intervenuta;
7. di dare atto dell'acquisizione del parere positivo e da parte del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
8. di demandare il Dirigente del Settore "Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane" dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per tutti gli adempimenti connessi

all’esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

Infine, con votazione separata, all'unanimità dei voti favorevoli espressi mediante dichiarazione individuale

DELIBERA

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4, del Decreto legislativo 18/8/2000 n.267, al fine di procedere agli adempimenti conseguenti

Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29/07/2022

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco	Il Segretario
Maurizio Paladini	Carletta Esther Melania
Atto firmato digitalmente	***Atto firmato digitalmente***